



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO



SETTORE 1

AFFARI GENERALI E LEGALI,
COMUNICAZIONE PUBBLICA E
TRASPARENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

126

DEL

21/11/2022

OGGETTO:	Assunzione impegno di spesa, per pagamento somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento, relative a registrazione atto giudiziario anno 2019, non eseguita. Cartella di pagamento n.291 2020 00243853 32 001, intestata a Comune di Porto Empedocle, n. q. di coobbligato insieme ad avvocato Margherita Bruccoleri.
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno ventuno del mese di Novembre nella Casa Comunale, nel suo Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Contenzioso di pari oggetto e allegata alla presente determinazione;
- Visto l'art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni;
- Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Vista la L.R. n. 30/2000;
- Visto l'O.R.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Approvare l'allegata proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso di pari oggetto allegata alla presente;
2. Adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta.

Il Responsabile del Settore 1
(Dr. Calogero Putrone)
F.to Calogero Putrone



SETTORE 1

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE
PUBBLICA E TRASPARENZA
UFFICIO CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO:	Assunzione impegno di spesa, per pagamento somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento, relative a registrazione atto giudiziario anno 2019, non eseguita. Cartella di pagamento n. 291 2020 00243853 32 001, intestata a Comune di Porto Empedocle, n. q. di coobbligato insieme ad avvocato Margherita Bruccoleri.
-----------------	---

PREMESSO

- Che, è stata assunta al prot. dell'Ente, al n. 19237 del 27/06/2022, cartella di pagamento n. 291 2020 00243853 32 001, dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, ruolo n. 2020/000282, reso esecutivo il giorno 27/07/2020, intestato a Comune di Porto Empedocle, (coobbligato Avv. Margherita Bruccoleri), per mancata registrazione Atto di Precetto in rinnovazione, notificato in data 28/02/2019 e assunto al protocollo dell'Ente il 05/03/2019 al n. 5870.

- Che, la notifica della suddetta cartella ha valore di intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo emesso, entro il termine di 60 giorni, dalla data di notifica di pagare all'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento, complessivi € 294,44, come da modulo allegato;

CONSIDERATO

- che, l'atto della registrazione dei provvedimenti giudiziarie è, in ogni caso, propedeutico per il recupero delle somme dovute al Comune a seguito di sentenza di condanna della controparte ma anche un atto dovuto, in caso di soccombenza e ancor di più in caso di emissione di una cartella iscritta a ruolo ed esecutiva;

VISTO

all'uopo il Modello pagoPa, fatto pervenire dall'Agenzia delle Entrate, relativo alla somma di € 294,44 comprensiva di imposta di registro, sanzioni, costo notifica atti, registro interessi riscossi, cancelleria etc, cui vanno aggiunti € 2,00 per a cura dell'ufficio economato;

RITENUTO NECESSARIO

impegnare la predetta somma di € 296,44, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento, per il pagamento della cartella oggetto del presente provvedimento + € 2,00 per costo operazione di pagamento tramite pagoPa;

VISTI

- l'art. 585 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali del 09/05/2008 che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

- il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

PROPONE

- 1) Assumere impegno di spesa di complessivi € 296,44 comprensivi di € 2,00 di costo operazione di pagamento tramite pagoPa, in favore dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento, sul cap. 1440/7, denominato "Spese per registrazione atti del Comune" del redigendo bilancio di previsione esercizio 2022, per il pagamento della cartella di pagamento **n.291 2020 00243853 32 001** ruolo n. **2020/282069**, reso esecutivo il giorno **27/07/2020** intestato a Comune di Porto Empedocle, (coobbligato in solido Avv. **M.B.**, per mancata registrazione Atto di Precetto in rinnovazione
- 2)) Dare atto che, con successivo provvedimento si autorizzerà l'ufficio di ragioneria ad effettuare il versamento di € 294,44, come da Mod. pagoPa allegato al presente atto, con quietanza dell'economo comunale;
- 3) Dare comunicazione del presente provvedimento al coobbligato, avv. Margherita Bruccoleri, per i provvedimenti successivi a suo carico;
- 4) Accertare che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online, per assolvere agli obblighi di pubblicità e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, per assolvere agli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa, ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott.ssa Paola Furioso
F.to Paola Furioso

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2020 00243853 32 001

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Agrigento
Piazza Metello 28 - 92100 AGRIGENTO
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04621
Gruppo: 0015



DESTINATARIO
Spett. COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

VIA GUGLIELMO MARCONI 2
92014 PORTO EMPEDOCLE AG

Cod. Fisc. 80002890848
IN QUALITA' DI COOBBLIGATO

Spett. **COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE,**

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

● Agenzia delle Entrate	Registrazione atti giudiziari anno 2019	280,15
●	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	8,41
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 294,44**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	280,15	8,41	5,88	294,44	-
Oltre 60 giorni	280,15	16,81	5,88	302,84	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), **aderenti a pagoPA**;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP **aderenti a pagoPA** (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri **sportelli** (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un **piano ordinario** (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un **piano straordinario** (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Per importi fino a 120 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

Se, invece, l'importo della Sua richiesta è **superiore a 120 mila euro**, la stessa deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili presso le Corti di Giustizia Tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**.

Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione "Trova lo sportello e Prenota".

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Gianfranco Cerrato ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione attraverso l'Area riservata del sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati:
MARGHERITA BRUCCOLERI

RUOLO EMESSO DA

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento - ufficio territoriale di Agrigento
Viale della Vittoria 19 92100 AGRIGENTO AG

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Registrazione atti giudiziari anno 2019

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Registrazione atti giudiziari anno 2019

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000000486 sottonumero 0 anno 2019

Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE AGRIGENTO

Ruolo n. 2020/000282.

Reso esecutivo in data 27-07-2020.

Consegnato il 25-08-2020. Ruolo ordinario.

Partita: 8TXE 2019RAG20003A000278000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIA ANTONIETTA DI LEO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Agrigento - ufficio territoriale di Agrigento, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	
					entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2019	109T	Imposta di registro	200,00	6,00	12,00
2	2019	671T	Imposta di registro sanzione	60,00	1,80	3,60
3	2019	731T	Interessi tasse e imposte indirette	2,65	0,08	0,16
4	2019	940A	Costo della notifica degli atti	17,50	0,53	1,05
Totale				280,15	8,41	16,81
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro	288,56
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro	296,96

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. La richiesta di riesame e la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze", disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696 da telefono fisso) (0696668907 da cellulare) (+39 0696668933 da estero) sia a qualsiasi

segue

Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione, disponibile alla voce "domicilio digitale" sul sito www.indicepa.gov.it;

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso

segue

- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente allegghi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

segue

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2020 00243853 32 001

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002

Destinatario

Cod. Fiscale 80002890848

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. AG

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE**

Euro **294,44**

Cod. Fiscale **80002890848**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. AG - PAGOPA**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2020 00243853 32 001**

Codice CBILL
12733

Codice modulo di pagamento
181030703483891863

Codice Identificativo
Ente incaricato della riscossione
00833920150

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **12488946**

Euro

294,44



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PROV. AG - PAGOPA**

Destinatario **COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE**

Cod. Fiscale **80002890848**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2020 00243853 32 001**

Codice modulo di pagamento
181030703483891863

Tipo
P1

Codice Identificativo
Ente incaricato della riscossione
00833920150



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

notifica

☐ **personalmente**
al destinatario

☐ **consegnandola,**
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____ signor _____

che si è qualificat___

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e l'incapacità

☐ il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

☐ **depositandola in Comune** e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p.II Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal al

data

p. Il Sindaco

Lotto di stampa n.04621

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

126

DEL

21/11/2022

OGGETTO:	Assunzione impegno di spesa, per pagamento somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Agrigento, relative a registrazione atto giudiziario anno 2019, non eseguita. Cartella di pagamento n.291 2020 00243853 32 001, intestata a Comune di Porto Empedocle, n. q. di coobbligato insieme ad avvocato Margherita Bruccoleri.
-----------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183
, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria

bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2022
Capitolo: 1440/7
Impegno di spesa n. 375 del 30/11/2022

Il Responsabile del Settore 2
F.to Rosetta Abate

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo

pretorio

dal _____ (Reg. Pub. N. _____ per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, li _____

Il Responsabile Settore 1 _____

“originale firmato custodito in atti”